

**N. 449**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti della difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa

*(Parere ai sensi degli articoli 12 e 24, comma 1,  
della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2012)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/I/XVI /D 279/12

Roma, 21 marzo 2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2012.

*cordialmente*

  
Prof. Dino Piero Giarda

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", in attuazione della Direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla Direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il processo di integrazione europeo nel campo della difesa ha portato negli ultimi anni a un forte aumento dell'interscambio di materiali, sottosistemi e componenti militari, nonché dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa.

In questo scenario, mentre il quadro normativo nazionale concepito negli anni Ottanta e definito con la legge 9 luglio 1990, n.185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento", è rimasto sostanzialmente immutato, a livello comunitario si sono concretate diverse iniziative di carattere normativo attraverso l'approvazione:

- a) il 23 giugno 2003, da parte del Consiglio europeo, della posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione di armi;
- b) l'8 dicembre 2008, da parte del Consiglio europeo, della posizione comune 2008/944/PESC, che definisce le norme per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;
- c) il 6 maggio 2009 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira a semplificare le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa, in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;
- d) il 22 novembre 2010 della direttiva 2010/80/UE della Commissione, che modifica la citata direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

In questi stessi anni l'approvvigionamento dei materiali per la difesa è avvenuto facendo ampio ricorso ai cosiddetti programmi di collaborazione intergovernativa, limitata ad alcuni sporadici casi all'epoca dell'impostazione della legge n. 185 del 1990 che, modificata in pochi limitati aspetti solo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148, di ratifica dell'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea (cd. Accordo quadro LOI, sottoscritto dall'Italia con Francia, Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito il 27 luglio 2000), è rimasta sostanzialmente inadeguata rispetto al nuovo assetto comunitario.

In tale situazione, che ha determinato l'esigenza di emanare circolari e direttive da parte delle diverse amministrazioni coinvolte nei procedimenti autorizzatori connessi all'interscambio dei materiali di armamento, con appesantimento del corpo delle fonti disciplinanti la materia, nel mese di settembre 2010 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e presentato all'esame del Parlamento, un apposito disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. 2404), contenente delega per il recepimento della direttiva 2009/43/CE e per la riforma delle disposizioni e il riordino dei procedimenti di cui alla legge n. 185 del 1990, con la sua conseguente abrogazione. Scopo di tale delega era quello di operare un complessivo riordino della materia relativa al controllo delle



esportazioni e dei trasferimenti dei prodotti per la difesa, adeguando la normativa alle mutate esigenze del comparto per la difesa e la sicurezza, rafforzando i controlli già previsti con l'introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa e, soprattutto, perseguendo uno snellimento procedurale mirato sia a semplificare le movimentazioni verso i Paesi membri dell'Unione europea e della NATO, che a riorganizzare le strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni attraverso la creazione di uno "sportello unico" al servizio delle imprese.

Successivamente, in adesione agli esiti del dibattito parlamentare, che ha evidenziato l'esigenza del mantenimento dei consolidati e condivisi principi ispiratori della legge n. 185 del 1990, e in considerazione dell'approssimarsi del termine per il recepimento della direttiva 2009/43/CE, la delega è stata ricondotta al solo recepimento della direttiva, con apposito emendamento al disegno di legge "comunitaria per il 2010", ed è, quindi, stata recepita all'articolo 12 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.

In sintesi, la delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 217 del 2011:

- impone di operare il recepimento della direttiva 2009/43/CE nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 185 del 1990, nonché nella direttiva stessa e nelle posizioni comuni 2003/468/PESC (sul controllo dell'intermediazione di armi) e 2008/944/PESC (sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari);
- prevede che la determinazione delle tariffe da corrispondere a fronte delle autorizzazioni, delle certificazioni e dei controlli connessi all'applicazione della direttiva avvenga con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- richiede di prevedere l'introduzione di ulteriori fattispecie sanzionatorie amministrative, nonché semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, ove necessario.

Tale delega deve considerarsi operante anche ai fini del recepimento della direttiva 2010/80/UE, che modifica la direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. Infatti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), espressamente richiamato dall'articolo 24 della legge comunitaria 2010 al fine di renderlo applicabile all'esercizio delle deleghe in essa contenute, nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento di una direttiva comunitaria si tiene conto delle modificazioni ad essa apportate fino al momento di esercizio della delega (lettera f), e le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo (lettera i).

L'esercizio di tale delega richiede in primo luogo di inserire alcuni istituti specifici, introdotti dalla direttiva 2009/43/CE con riferimento ai trasferimenti intracomunitari, nella legge 185 del 1990, che attualmente disciplina la materia dei controlli su esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, senza operare alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea.



La direttiva, allo scopo di eliminare dalle normative dei singoli Stati membri tutte le disparità che possono impedire la circolazione dei prodotti per la difesa o distorcere in relazione a essi la concorrenza nel mercato interno, detta regole unitarie per la disciplina dei trasferimenti intracomunitari dei prodotti contemplati nell'elenco ad essa allegato, come modificato dalla direttiva 2010/80/UE.

In particolare essa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, assoggetta la movimentazione di tali prodotti all'interno delle Comunità a una *autorizzazione preventiva unica*, che può assumere una delle tre seguenti forme:

- *licenza generale di trasferimento*, che si traduce in un elenco di prodotti pubblicato da ciascuno Stato, che così autorizza direttamente i fornitori in esso stabiliti a effettuare trasferimenti di prodotti contemplati nell'elenco a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro;
- *licenza globale di trasferimento*, che ha durata triennale e viene concessa, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare i trasferimenti di specifici prodotti a favore di determinati destinatari autorizzati, situati in uno o più altri Stati membri;
- *licenza individuale di trasferimento*, che è rilasciata, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti in una o più spedizioni.

La direttiva prescrive poi che i destinatari stabiliti in ciascuno Stato membro, che godono di licenze generali di trasferimento pubblicate da altri Stati membri, siano riconosciuti *affidabili*, e quindi *certificati*, sulla base di precisi criteri, determinando in cinque anni la durata massima del certificato, del quale fissa altresì il contenuto; sancisce, inoltre, che i singoli Stati riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati, pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati, adottano le misure ritenute opportune – fino alla revoca del certificato – nei casi in cui riscontrano che i titolari del certificato non rispondono più ai criteri di affidabilità.

Inoltre, in una logica di maggiore responsabilizzazione delle imprese e di progressiva sostituzione del controllo individuale *ex ante* con un controllo generale *ex post* nello Stato d'origine dei prodotti, la direttiva pone a carico dei fornitori *obblighi informativi* nei confronti sia dei destinatari, cui devono essere comunicati i termini e le condizioni della licenza, sia degli Stati di origine dei prodotti, ai quali va comunicata l'intenzione di usare per la prima volta una licenza generale di trasferimento; essa impone, altresì, la tenuta di un *registro dei trasferimenti*, di cui determina il contenuto informativo minimo.

Questi i contenuti della direttiva che, in relazione alla delega contenuta all'articolo 12 della legge n. 217 del 2011, occorre puntualmente recepire introducendo le necessarie modifiche, attraverso la tecnica della novellazione, alla legge n. 185 del 1990, per inserire in essa, in relazione ai trasferimenti intracomunitari, una disciplina specifica e diversa da quella relativa ai trasferimenti nei confronti di paesi non appartenenti all'Unione europea, che invece deve rimanere immutata. Ciò consente di operare il recepimento in stretta aderenza al mandato imposto del rispetto dei principi ispiratori della legge n. 185 del 1990, dei quali la norma di delega impone espressamente



l'osservanza, e di mantenere, nel contempo, in un unico corpo normativo la disciplina dei trasferimenti dei materiali di armamento, anche se differenziata e semplificata in relazione ai trasferimenti intracomunitari.

In tale quadro, con l'obiettivo, di rendere chiaramente individuabili le modifiche introdotte per il recepimento dei principi e delle disposizioni contenuti nella richiamata normativa europea rispetto alla già vigente e confermata disciplina relativa all'interscambio di materiali d'armamento nei confronti di Stati terzi, con il presente decreto legislativo viene introdotta nella legge n. 185 del 1990 una apposita sezione dedicata ai trasferimenti intracomunitari, soltanto in relazione ai quali opera il recepimento dei nuovi istituti. Nel rispetto dei contenuti della norma di delega, il provvedimento prevede, poi, nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa per la mancata osservanza degli obblighi introdotti, fissa in trenta giorni il termine per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni, pone a carico degli utenti il costo del servizio reso in materia dalle pubbliche amministrazioni attraverso la fissazione di tariffe a tale costo commisurate.

Il decreto legislativo si compone di nove articoli, di cui i primi sei novellano ciascuno un capo della legge n. 185 del 1990, l'articolo 7 modifica l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il registro nazionale delle imprese, mentre gli articoli 8 e 9 contengono disposizioni in materia di neutralità finanziaria ed entrata in vigore del provvedimento.

In particolare, l'articolo 1, alla lettera a), introduce nella legge n. 185 del 1990 un articolo 01, recante una serie di definizioni necessarie per la migliore comprensione e applicazione del testo normativo, in larga parte riprese dal testo della direttiva in recepimento e destinate a integrare quelle già contenute nell'articolato della citata legge.

Per quanto in particolare riguarda la definizione di "materiale d'armamento", allo scopo di limitare all'indispensabile gli interventi di modifica sulla legge n. 185 del 1990, è stata mantenuta la dizione da quest'ultima già utilizzata, che è stata collegata a quella di "prodotti per la difesa" contenuta nella direttiva e ripresa nel presente articolo; di conseguenza, il materiale d'armamento è stato definito come l'insieme dei materiali di cui all'articolo 2 della legge n. 185, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa che figurano nell'elenco allegato alla direttiva n. 43 del 2009, così come modificato dalla direttiva n. 80 del 2010.

Parimenti, con riferimento alle definizioni n.11 e 12, relative alle autorizzazioni - rispettivamente - ai trasferimenti intracomunitari e alle esportazioni, si continua ad utilizzare il termine "autorizzazione", già contenuto nella legge n. 185 del 1990, piuttosto che quello di "licenza" di cui alla direttiva in recepimento, in considerazione della sostanziale identità di significato dei due termini e in coerenza con le denominazioni generalmente contenute nella legislazione nazionale.

Di rilievo, poi, l'inserimento delle definizioni delle operazioni di "intermediazione" e di "delocalizzazione produttiva". Le prime, consistenti nella negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette al trasferimento di materiali d'armamento, ovvero all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di tali materiali da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso qualsiasi altro Stato, sono contemplate dalla posizione comune 2003/468/PESC, ai cui principi è fatto richiamo nella norma di delega: ad esse viene, pertanto, estesa la disciplina di cui alla legge n. 185 del 1990.



Le seconde, intese come trasferimenti da parte di un'impresa nazionale di processi produttivi o di singole fasi di lavorazione, relativi alla produzione di materiali d'armamento, dal territorio dello Stato a quello di un Paese terzo, formano invece oggetto della posizione comune 2008/944/PESC, parimenti richiamata nella norma di delega e relativa al controllo delle esportazioni di tecnologie e attrezzature militari, alla luce dei cui principi anche tali operazioni vengono assoggettate alla legge n. 185 del 1990, e quindi al controllo dello Stato e al conseguente regime autorizzatorio, in quanto palesemente idonee a realizzare trasferimenti di tecnologie.

Il medesimo articolo 1, alla lettera b), apporta all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 le seguenti modifiche:

- il numero 1) inserisce, al comma 1 del richiamato articolo 1, oltre che le menzionate operazioni di delocalizzazione produttiva e intermediazione, anche i trasferimenti intracomunitari, allo scopo di precisare che essi continuano a rientrare nell'ambito di applicazione della legge, sebbene, in conseguenza dell'istituzione e dell'evoluzione del mercato unico europeo, non possono più considerarsi compresi nella categoria delle esportazioni;
- il numero 2) inserisce, al comma 2, le operazioni di delocalizzazione produttiva e di intermediazione, nonché i trasferimenti intracomunitari, tra le attività soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato;
- il numero 3) inserisce, al comma 4, l'operazione di intermediazione tra quelle consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Viene aggiunto, inoltre, alla fine del comma, un periodo per specificare che i trasferimenti intracomunitari sono consentiti con le modalità di cui alla sezione I inserita nel capo IV della legge 185 del 1990, a essi dedicata;
- il numero 4) sostituisce il comma 5 in materia di divieti di movimentazione dei materiali d'armamento, allo scopo di precisare che essi riguardano anche i trasferimenti intracomunitari e di estenderli inoltre alle operazioni di intermediazione e delocalizzazione produttiva. Viene poi introdotta un'ulteriore fattispecie di divieto, ai fini del rispetto del criterio n. 1, lettera b), contenuto nell'articolo 2 della citata posizione comune 2008/944/PESC, concernente il contrasto delle operazioni in violazione degli accordi concernenti la non proliferazione degli armamenti;
- il numero 5) inserisce al comma 6, sempre in materia di divieti, le operazioni di trasferimento intracomunitario e l'intermediazione, e modifica la lettera c) del medesimo comma 6, al fine di prevedere che le operazioni sono vietate nei confronti degli Stati nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche anche da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in ossequio al criterio contenuto all'articolo 2, comma 1, lettera a), della posizione comune 2008/944/PESC;
- il numero 6) inserisce al comma 7, relativo al divieto di fabbricazione, importazione, esportazione e transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, anche il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione. Il divieto è, altresì, esteso, in linea con il considerato n. 11 della direttiva 2009/43/CE, alle mine terrestri antipersona e alle munizioni a grappolo, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008;
- il numero 7) introduce il comma 7-bis, che dispone, nel rispetto del criterio n.7, contenuto nell'articolo 2, e della disposizione di cui all'articolo 5, della posizione comune 2008/944/PESC,



- che le operazioni di cessione di licenze di produzione fuori dal territorio nazionale e di delocalizzazione produttiva sono vietate in tre casi: quando effettuate verso Stati nei cui confronti sussistono i divieti di cui al comma 6; nei casi in cui mancano garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali prodotti in quello Stato a seguito delle citate operazioni; infine, fatti salvi accordi specifici tra Stati, quando tali operazioni hanno a oggetto informazioni classificate;
- il numero 8) interviene sul comma 9, lettera b), in tema di operazioni escluse dall'applicazione della legge n. 185 del 1990, affiancando alle esportazioni o alle concessioni dirette a fini di assistenza militare i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato operati ai medesimi fini;
  - il numero 9) aggiunge un periodo al comma 11, relativo alle esclusioni dall'applicazione della legge n. 185 del 1990 per determinate categorie di armi, tra le quali le armi comuni da sparo, al fine di demandare alla competenza del Ministero degli Affari esteri il rilascio di autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari e alle esportazioni dei materiali indicati nel primo periodo dello stesso comma 11, se destinati a enti governativi e Forze armate o di polizia di altro Stato;
  - il numero 10) introduce i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater che, nell'ordine, dispongono: il rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC nell'ambito delle operazioni disciplinate all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, in ossequio alle disposizioni contenute nella delega legislativa; la soggezione alla legge n. 185 del 1990 anche delle operazioni di esportazione e trasferimento infra-comunitario di software e di tecnologia relativi a materiali di armamento realizzate attraverso i c.d. trasferimenti intangibili, nel rispetto dall'articolo 1, comma 2, quarto alinea, della posizione comune 2008/944/PESC; l'intervento del Dipartimento Informazioni e Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio in presenza di informazioni classificate, attraverso l'espressione di pareri e il rilascio di autorizzazioni.
  - Ancora, l'articolo 1, alla lettera c), apporta all'articolo 2 della legge n.185 del 1990 le seguenti modifiche:
    - il numero 1) sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 al fine di chiarire che l'elenco dei materiali di armamento, da approvarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'Interno, dell'economia e finanze e dello sviluppo economico, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa contenuti nell'allegato alla direttiva 2009/43/CE e alle sue successive modificazioni, con particolare riguardo a quelle disposte dalla direttiva 2010/80/UE. L'elenco, infatti, viene aggiornato con riferimento alla evoluzione della produzione industriale e a quella tecnologica, nonché agli accordi cui l'Italia aderisce, con particolare riferimento alle liste di materiali approvate nel dicembre 2010 nell'ambito dell'accordo di Wassenaar, oltreché all'allegato della direttiva. Nella sua nuova formulazione, l'elenco comprende, pertanto, alcuni altri materiali oltre a quelli contenuti nell'allegato alla direttiva 2009/43/CE come modificato dalla direttiva 2010/80/UE. Tale non perfetta coincidenza tra i "materiali di armamento", di cui all'elenco in questione, e i "prodotti per la difesa", di cui al citato allegato alla direttiva 2009/43/CE, è comunque coerente rispetto ai contenuti dell'articolo 12 della posizione comune 2008/944/PESC, laddove si prevede espressamente che l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea funge da riferimento per gli elenchi nazionali, ma non li sostituisce;





- il numero 2) introduce, al comma 4, lettere a) e b), i trasferimenti intra-comunitari accanto alle esportazioni, al fine di chiarire che le parti di ricambio, i disegni e gli schemi sono considerati materiali di armamento anche in relazione a queste operazioni;
- il numero 3) inserisce nel comma 6, il termine di trenta giorni per il rilascio, da parte del Ministero della difesa, del nulla osta alla prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione. Si tratta di una misura di semplificazione introdotta in applicazione delle prescrizioni contenute nella norma di delega.

La lettera d) dell'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 3 della legge n. 185 del 1990, al fine di indicare con precisione i riferimenti normativi del codice dell'ordinamento militare, al quale si rinvia per la disciplina del registro nazionale delle imprese.

L'articolo 1, alla lettera e), introduce modifiche all'articolo 4 della legge n. 185 del 1990, per precisare che le modalità per l'iscrizione nel registro delle imprese sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare.

Infine, la lettera f) dell'articolo 1 modifica l'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, al fine di aggiornare il contenuto della relazione annuale al Parlamento con le operazioni svolte in virtù di alcune delle fattispecie di autorizzazioni introdotte a seguito del recepimento della direttiva 2009/43/CE. In particolare:

- il numero 1) aggiunge, al comma 1, l'obbligo che la relazione al Parlamento contenga anche le operazioni svolte nel quadro delle autorizzazioni globale e generale;
- il numero 2) aggiunge, al comma 3-bis, l'obbligo anche per i titolari di autorizzazione globale e generale di fornire annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sulle attività espletate sulla base dell'autorizzazione medesima.

L'articolo 2 introduce modificazioni al capo II, relativo agli organismi di coordinamento e controllo, della legge n.185 del 1990.

Il comma 1, alla lettera a), apporta modifiche alla rubrica del capo II, al fine di ricompredervi anche l'Autorità nazionale competente, in relazione all'inserimento dell'articolo 7-bis ad essa dedicato. Alla lettera b) aggiunge, al comma 1 dell'articolo 7 della legge n.185 del 1990, tra le competenze del Comitato consultivo, quelle in materia di trasferimento intracomunitario, di intermediazione, di cessione di licenza di produzione e di delocalizzazione produttiva. La lettera c) aggiunge alla legge n.185 del 1990 i seguenti articoli:

- 7-bis. " Ministero per gli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)". La disposizione individua tra gli organismi di coordinamento e controllo l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento come autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, delle certificazioni e degli altri adempimenti previsti dalla legge n. 185 del 1990, con particolare riferimento ai controlli. L'individuazione dell'autorità nazionale, resa necessaria dall'articolo 9, comma 1, della direttiva 2009/43/CE, è stata effettuata in capo all'UAMA che, già istituita presso il Ministero degli affari esteri con d.P.C.M. del 15 dicembre 1994, n.125, ha competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per le operazioni già disciplinate dalle legge n.185 del 1990. L'Unità in questione è costituita anche con personale di



altre Amministrazioni, tra le quali quello della Difesa, in posizione di distacco presso il Ministero degli affari esteri;

- **7-ter. "Indirizzi e direttive generali"**. In un solo comma, l'articolo attribuisce al Ministero per gli affari esteri, d'intesa con quelli della Difesa e dello Sviluppo economico e con l'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri (oggi l'Ufficio del Consigliere militare), la competenza per gli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, con finalità di chiarezza in linea con quanto previsto dai provvedimenti conseguenti alla soppressione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, disposta dall'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n.537.

L'articolo 3 introduce modificazioni al capo III, relativo alle autorizzazioni alle trattative, della legge n.185 del 1990.

Il comma 1, alla lettera a), apporta modificazioni all'articolo 9 mediante l'inserimento, nel comma 1 del medesimo articolo, della previsione che la comunicazione di avvio delle trattative contrattuali ai Ministeri degli affari esteri e della difesa deve essere effettuato, oltre che per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento, anche per l'intermediazione e la cessione di licenze di produzione, nonché per i trasferimenti intangibili dei medesimi materiali. La disposizione non è stata estesa ai trasferimenti intracomunitari in quanto, per questi ultimi, la direttiva 2009/43/CE non prevede una tale tipologia di autorizzazioni. Le modificazioni apportate al comma 4 dell'articolo 9, sono formali e conseguenti a quella citata introdotta al comma 1.

L'articolo 4 introduce modificazioni al capo IV, relativo alle autorizzazioni all'importazione, esportazione e transito, della legge n.185 del 1990. Nel capo IV vengono inserite le norme necessarie ad assicurare il recepimento della direttiva 2009/43/CE, prevedendo la suddivisione del capo in tre sezioni: la prima dedicata ai trasferimenti intracomunitari, articolata su sette articoli introdotti dall'articolo 4 in commento (articoli da 10-bis a 10-octies); la seconda dedicata alle operazioni con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, comprendente i preesistenti articoli da 11 a 14; la terza, ove sono collocati gli articoli da 15 a 16-bis, dedicata alle disposizioni comuni. In particolare, il comma 1, lettera a), modifica la rubrica del capo IV, prevedendo una formulazione tale da ricomprendere le operazioni intracomunitarie, quelle per gli Stati non appartenenti all'Unione europea e, infine, le disposizioni comuni.

La lettera b) del comma 1 introduce la sezione I, dedicata ai trasferimenti intracomunitari, nell'ambito della quale il comma 1, lettera c), introduce i seguenti articoli nel cui contenuto sono state trasposte le disposizioni della direttiva 2009/43/CE:

- **10-bis. "Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari"**. Sono in esso contenute le disposizioni generali sui trasferimenti di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/43/CE. Al comma 1, è individuata sia la competenza al rilascio delle autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari presso il Ministero degli affari esteri, già competente per le autorizzazioni alle operazioni disciplinate dalle legge n.185 del 1990. In esso, viene, altresì, previsto che per l'ingresso o l'attraversamento del territorio nazionale di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro non sono necessarie ulteriori autorizzazioni a condizione che



siano salvaguardati la sicurezza e l'ordine pubblico. Al comma 2, è previsto che per i trasferimenti intracomunitari di materiali di armamento è necessaria una autorizzazione globale, generale o individuale e che a tali autorizzazioni, in caso di successiva esportazione verso Stati terzi, possono essere apposte limitazioni, divieti o condizioni; infine, che ai fornitori possono essere richieste garanzie circa l'impegno dei materiali. Tuttavia, nel caso di esportazione verso Stati terzi di componenti o di parti di ricambio per i quali il destinatario attesta che sono integrati in propri prodotti, ovvero che saranno successivamente trasferiti a fini di manutenzioni o riparazione, al comma 3, si prevede, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, della direttiva 2009/43/CE, l'impossibilità di porre vincoli o divieti, tranne che per motivi di grave pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il comma 4 dispone che il regime autorizzatorio è esteso anche alle operazioni di intermediazione. Al comma 5 espressamente conferma l'applicabilità delle norme sul trasferimento di materiali di armamento ai materiali classificati. Infine, il comma 6 rinvia al regolamento di esecuzione della legge per la definizione dei requisiti e delle condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari, della tenuta del registro dei trasferimenti e degli obblighi informativi posti a carico dei fornitori dal successivo articolo 10-septies;

- 10-ter "Autorizzazione generale di trasferimento". Al comma 1, viene definita la funzione dell'autorizzazione generale, ovvero quella di consentire ai fornitori di trasferire i materiali d'armamento indicati nella stessa autorizzazione a uno o più destinatari certificati stabiliti nel territorio di altro Stato membro. Il comma 2 prevede l'obbligo di comunicazione ai Ministeri degli affari esteri e della difesa della volontà di utilizzare l'autorizzazione per la prima volta. Il comma 3 elenca i casi in cui le autorizzazioni generali vengono pubblicate. Al comma 4 è prevista l'ulteriore possibilità di pubblicazione di fattispecie particolari di trasferimenti riguardanti programmi intergovernativi di cooperazione per lo sviluppo, la produzione e l'uso di materiali di armamento (dall'articolo 5, comma 3, della direttiva 2009/43/CE) e il supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di un altro Stato membro (specificazione dei principi contenuti nel "considerato" n. 22 della direttiva 2009/43/CE) in quanto trattasi di servizi o forniture accessorie a quelle di cui alla lettera a) del precedente comma 3. Il comma 5 prevede, infine, il divieto di includere nell'autorizzazione generale i materiali d'armamento classificati.
- 10-quater. "Autorizzazione globale di trasferimento". Al comma 1 è previsto che tale autorizzazione è fornita su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento e categorie di componenti, per quantità e valore indeterminati, a uno o più destinatari certificati stabiliti nel territorio di altri Stati membri. Il comma 2 dispone che l'autorizzazione globale è rilasciata per i trasferimenti concernenti i programmi di equipaggiamento delle forze armate o di polizia. Il comma 3 prevede la durata di tre anni e la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione. Al comma 4 è previsto che le imprese certificate sono esentate dall'obbligo di fornire la documentazione di trasporto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) della legge n. 185 del 1990. Il comma 5, infine, sottopone agli obblighi previsti dall'articolo 20 le imprese non certificate.
- 10-quinquies. "Autorizzazione individuale di trasferimento". In tre commi, la fattispecie è individuata in modo residuale rispetto a quelle disciplinate agli articoli 10-ter e 10-quater,



precisando che essa autorizza il trasferimento di una specifica quantità di materiali d'armamento a uno specifico destinatario, in casi tassativamente indicati alle lettere da a) a d) del medesimo articolo.

- 10-sexies. "Certificazione delle imprese". Il comma 1 individua la funzione della certificazione, ossia quella di stabilire l'affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti con particolare riferimento alla sua attitudine a rispettare le restrizioni all'esportazione di materiali di armamento che le sono pervenuti da un fornitore, dotato di autorizzazione generale, situato in altro Stato membro. Nel comma 2 sono elencati i criteri, trasposti letteralmente dal comma 2 dell'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE, sulla cui base deve essere valutata l'affidabilità dell'impresa destinataria. In particolare alla lettera c) si richiede la nomina di un dirigente di alto livello; tale denominazione, recepita testualmente nel decreto legislativo, individua in un dirigente di primo piano dell'azienda, quale il responsabile del sistema di controllo interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e esportazioni, il soggetto responsabile delle operazioni di movimentazione dei materiali d'armamento. Al comma 3, la competenza al rilascio delle certificazioni viene individuata in capo al Ministero degli affari esteri, e in particolare all'UAMA di cui all'articolo 7-bis, d'intesa con la Difesa in quanto competente alla tenuta del registro nazionale delle imprese e depositaria di informazioni rilevanti ai fini del rilascio dell'atto. Il termine per il rilascio della certificazione anche in questo caso è previsto in trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo quanto prescritto dalla norma di delega. Il comma 4 prevede i contenuti del certificato, la cui durata è stabilita, al comma 5, in cinque anni. Al comma 6 è previsto che le imprese munite di autorizzazione globale di trasferimento possano richiedere la certificazione e ottenerla secondo le medesime procedure di cui al comma 3. Al comma 7 si prevede la certificazione può essere revocata al venir meno dei criteri precisati al comma 2 e che tale provvedimento deve essere comunicato alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Il comma 8 sancisce la validità in Italia delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro e il comma 9 prevede la pubblicazione, l'aggiornamento e la comunicazione alla Commissione e al Parlamento europeo nonché agli altri Stati membri, delle imprese certificate in Italia.
- 10-septies. "Obblighi dei fornitori". L'articolo in esame recepisce l'articolo 8 della direttiva 2009/43/CE prevedendo, al comma 1, l'obbligo dei fornitori di informare i destinatari dei termini e delle condizioni eventualmente apposte all'autorizzazione di trasferimento, ivi comprese quelle all'impiego finale o all'esportazione dei materiali di armamento. Al comma 2 si prescrive ai fornitori di tenere un registro dei trasferimenti e tutta la documentazione commerciale dalla quale risultino le informazioni relative a ciascun trasferimento. Viene, infine, previsto, al comma 3, che il registro deve essere conservato per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dall'ultima registrazione e che deve essere messo a disposizione delle autorità dello Stato dal cui territorio sono stati trasferiti i materiali.
- 10-octies. "Procedure doganali." L'articolo in esame recepisce l'articolo 11 della direttiva 2009/43/CE disponendo, al comma 1, che l'esportatore deve dimostrare al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane di aver ottenuto le licenze di esportazione e, al comma 2, che tale ufficio può sospendere, per un massimo di trenta giorni, l'operazione di esportazione dei materiali di armamento ricevuti da altro Stato membro e incorporati in un altro materiale



d'armamento, ovvero impedire che essi escano dal territorio comunitario. Tale potere è esercitabile nei casi in cui il competente ufficio dell'Agenzia delle dogane ritenga che alcune informazioni non siano state considerate al momento del rilascio dell'autorizzazione ovvero, nel frattempo, siano mutate le circostanze. In particolare, il **comma 1, lettera d)**, introduce la sezione II, dedicata alle operazioni per gli Stati non appartenenti all'Unione europea, articolata sui preesistenti articoli da 11 a 14.

Il **comma 1, lettera e)**, modifica al primo comma l'articolo 11 della legge n. 185 del 1990 al fine di prevedere che la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche per le operazioni di intermediazione, di delocalizzazione produttiva e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia. Nella lettera a) del comma 2, dell'articolo 11 della legge n. 185 del 1990 viene previsto che, nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguarda parti di ricambio di materiali di armamento, devono essere indicate anche le categorie dei materiali, oltre ai tipi, ai quali esse appartengono. All'articolo 11 è, infine aggiunto il comma 5-ter, che recepisce il contenuto dell'articolo 10 della direttiva 2009/43/CE, al fine di prevedere che nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione verso Stati terzi ha ad oggetto prodotti, ricevuti da altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.

Il **comma 1, lettera f)**, modifica l'articolo 13 della legge n. 185 del 1990 per evidenziare che il Ministro degli affari esteri provvede ad autorizzare, congiuntamente all'Agenzia delle dogane, le operazioni di esportazione, importazione, transito, cessione delle licenze di produzione e la riesportazione da parte degli Stati importatori, mentre provvede singolarmente per il rilascio delle licenze individuali alle operazioni di intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia.

Il **comma 1, lettera g)**, introduce la sezione III della legge n. 185 del 1990, dedicata alle disposizioni comuni alle due precedenti sezioni, articolata sui preesistenti articoli 15 e 16, cui è stato aggiunto l'articolo 16-bis.

Il **comma 1, lettera h)**, modifica l'articolo 15 della legge n. 185 del 1990, al fine di adeguarlo alla disciplina comunitaria. In particolare, rispetto alla formulazione vigente, al comma 1 è stato inserito il rinvio alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis per prevedere, anche per i trasferimenti intracomunitari, l'assoggettamento alla disciplina della sospensione e della revoca già prevista per le licenze rilasciate ai sensi degli articoli 9 e 13. Sempre al comma 1, viene aggiunto, ai fini del recepimento dell'articolo 15 della direttiva 2009/43/CE, il potere di sospendere l'autorizzazione generale per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui le autorizzazioni sono subordinate. Ai commi 3, 4 e 5 vengono inserite le autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis, per assoggettarle alla disciplina già vigente per le autorizzazioni di cui all'articolo 13, per quanto riguarda la disciplina di sospensione, revoca e copertura assicurativa disposta dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

Il **comma 1, lettera i)**, modifica l'articolo 16 della legge n. 185 del 1990, prevedendo l'inserimento di un comma 2-bis per precisare che anche le operazioni di attraversamento del territorio



nazionale di materiali di armamento poste in essere da imprese di Stati membri sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza.

**L'articolo 5** introduce modificazioni al capo V, relativo agli obblighi delle imprese, della legge n.185 del 1990.

**Il comma 1, lettera a)**, introduce l'articolo 17-bis nella legge n. 185 del 1990 che prevede oneri a carico dei soggetti interessati. La norma viene introdotta in attuazione del comma 5 dell'articolo 12 della legge di delega, al fine di prevedere che gli oneri relativi alle autorizzazioni, certificazioni e controlli siano posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate con decreto dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati alle amministrazioni che hanno posto in essere i citati provvedimenti e atti.

**Il comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 18 della legge n. 185 del 1990, al fine di assoggettare all'obbligo di deposito presso la Commissione del registro nazionale delle imprese la lista dei materiali esportati, anche le imprese che effettuano i trasferimenti intracomunitari.

**Il comma 1, lettera c)**, modifica l'articolo 20 della legge n. 185 del 1990, al fine di assoggettare i trasferimenti intracomunitari agli stessi obblighi di fornire comunicazioni e documentazione vigenti per esportazioni e transiti. Al comma 4-ter si introduce un obbligo specifico di conservazione della documentazione relativa ai materiali forniti in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva.

**Il comma 1, lettera d)**, inserisce gli articoli 20-bis e 20-ter, nel testo vigente della legge n. 185 del 1990, relativi all'attività di controllo e ai poteri di vigilanza. L'attività di certificazione, come già più volte indicato, implica delle attività di controllo e vigilanza - riferite sia alla fase preliminare, sia alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento - attuate anche attraverso verifiche e ispezioni delle aziende da parte del Ministero degli affari esteri e del Ministero della difesa, nonché degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza, al fine di verificare il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative disposti.

**L'articolo 6** introduce modificazioni al capo VI, relativo alle sanzioni, della legge n.185 del 1990, per introdurre, nel rispetto della delega legislativa, ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa, e per estendere ai trasferimenti intracomunitari le fattispecie penali per esportazioni e transiti previste nella citata legge.

**Il comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 23 della legge n. 185 del 1990 al fine di assoggettare alla fattispecie di falsità nella documentazione, ivi prevista, i trasferimenti intracomunitari.

**Il comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 24 della legge n.185 del 1990 per assoggettare alla fattispecie di inosservanza delle prescrizioni amministrative, ivi prevista, le operazioni di trasferimento intracomunitario, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia.

**Il comma 1, lettera c)**, modifica l'articolo 25 della legge n.185 del 1990 al fine di assoggettare alla fattispecie di mancanza dell'autorizzazione, ivi prevista, le operazioni di trasferimento



intracomunitario, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia.

Il **comma 1, lettera d)**, inserisce nella legge n. 185 del 1990 l'articolo 25-bis recante la previsione di sanzioni amministrative per l'omessa comunicazione ai destinatari delle informazioni di cui all'articolo 10-septies, comma 1, l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti e, infine, il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 20.

Il **comma 1, lettera e)**, riformula l'articolo 27 della legge 185 del 1990, relativo alle norme sull'attività bancaria concernente le operazioni disciplinate nella stessa legge, prevedendo che il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze su tali attività si espliciti nella forma di comunicazione successiva, entro trenta giorni dalla loro effettuazione. La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa prevista al secondo comma. Viene mantenuto, infine, l'obbligo di inserire nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, un capitolo dedicato all'attività bancaria concernente le operazioni disciplinate nella legge n. 185 del 1990, precisando che, in considerazione dell'avvenuta semplificazione dei procedimenti attraverso la sostituzione della autorizzazione con una mera comunicazione, detto capitolo sarà ora elaborato dal Ministero degli affari esteri che rilascia le autorizzazioni per le sottanti operazioni, sulla base dei dati che saranno raccolti dal Ministero dell'economia e delle finanze destinatario delle comunicazioni previste nel primo comma.

Il **comma 1, lettera f)**, introduce l'articolo 27-bis nella legge n. 185 del 1990, riguardante un nuovo meccanismo di controllo, affidato al Ministero dell'economia e delle finanze che si avvale della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. Nella specie, viene introdotto a carico degli istituti di credito un obbligo di comunicazione di ogni attività di finanziamento connessa alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, sulle quali il Ministero effettuerà analisi e approfondimenti. E' prevista, altresì, la comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria. Per l'omessa comunicazione, al comma 4 dello stesso articolo, è prevista una sanzione amministrativa.

L'**articolo 7** introduce modificazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante codice dell'ordinamento militare. A seguito del recepimento della direttiva 2003/43/CE, infatti, si rende necessario adeguare anche l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare che reca la disciplina del registro nazionale delle imprese e al quale, l'articolo 3 della legge n. 185 del 1990 rinvia. In particolare sono state apportate modificazioni ai commi 1 e 2 del citato articolo 44 aggiungendo le operazioni di trasferimento intracomunitario e di intermediazione tra le attività per le quali è prescritta l'iscrizione al registro nazionale delle imprese, requisito indispensabile per essere destinatari di autorizzazioni alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990.

Gli **articoli 8 e 9** recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.



**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

*Amministrazione proponente:* Ministri per gli affari europei, affari esteri e difesa.

*Titolo:* Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", in attuazione della Direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla Direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

*Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:*  
per la Difesa il dirigente dott. Vincenzo Pietro SPOLTORE tel. 0647352161 – fax 064874235

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per completare l'adeguamento del quadro normativo nazionale al processo di integrazione europea nel campo della difesa; in particolare, per coordinare e armonizzare le procedure di trasferimento dei prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea al fine di semplificare le modalità e le condizioni di tale trasferimento, in una in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

In questi ultimi anni, a livello comunitario si sono concretate diverse iniziative di carattere normativo attraverso l'approvazione:

- a) il 23 giugno 2003, da parte del Consiglio europeo, della posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione di armi;
- b) l'8 dicembre 2008, da parte del Consiglio europeo, della posizione comune 2008/944/PESC, che definisce le norme per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;
- c) il 6 maggio 2009 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira a semplificare le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa;
- d) il 22 novembre 2010 della direttiva 2010/80/UE della Commissione, che modifica la citata direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

L'articolo 12 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, ha conferito delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/43/CE, che in estrema sintesi:

- impone di operare il recepimento della direttiva 2009/43/CE nel rispetto dei principi contenuti nella legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché nella direttiva stessa e nelle posizioni comuni 2003/468/PESC (sul controllo dell'intermediazione di armi) e 2008/944/PESC (sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari);
- prevede che la determinazione delle tariffe da corrispondere a fronte delle autorizzazioni, delle certificazioni e dei controlli connessi all'applicazione della direttiva avvenga con





decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

• richiede di prevedere l'introduzione di ulteriori fattispecie sanzionatorie amministrative, nonché semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, ove necessario.

La delega deve considerarsi operante anche ai fini del recepimento della direttiva 2010/80/UE, che modifica la direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

In ambito nazionale la materia della movimentazione dei materiali per la difesa è disciplinata dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che, modificata in pochi limitati aspetti solo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148, di ratifica dell'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea (cd. Accordo quadro LOI, sottoscritto dall'Italia con Francia, Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito il 27 luglio 2000), è rimasta sostanzialmente inadeguata rispetto al nuovo assetto comunitario.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Allo scopo di recepire la direttiva e di adeguare a essa i contenuti della legislazione nazionale, il provvedimento novella la legge n. 185 del 1990, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" assoggettando ai suoi principi anche i trasferimenti intracomunitari, le delocalizzazioni produttive e le intermediazioni di materiali di armamento.

In particolare, con l'obiettivo di rendere chiaramente individuabili le modifiche introdotte per il recepimento dei principi e delle disposizioni contenuti nella richiamata normativa europea rispetto alla già vigente e confermata disciplina relativa all'interscambio di materiali d'armamento nei confronti di Stati terzi, con il decreto legislativo in esame viene introdotta nella legge n. 185 del 1990 una apposita sezione dedicata ai trasferimenti intracomunitari, soltanto in relazione ai quali opera il recepimento dei nuovi istituti. Nel rispetto dei contenuti della norma di delega, il provvedimento prevede, poi, nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa per la mancata osservanza degli obblighi introdotti, fissa in trenta giorni il termine per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni, pone a carico degli utenti il costo del servizio reso in materia dalle pubbliche amministrazioni attraverso la fissazione di tariffe a tale costo commisurate.

Inoltre, allo scopo di adeguare la disciplina del registro nazionale delle imprese alle modificazioni introdotte nella legge n. 185 del 1990, il provvedimento reca modificazioni anche all'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante codice dell'ordinamento militare, cui l'articolo 3 della legge n. 185 del 1990 rinvia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle autonomie locali, in quanto queste ultime non provvedono a rilasciare autorizzazioni per il trasferimento di materiale di armamento.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*



E' stata verificata la compatibilità con i principi in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono state verificate le condizioni in titolo.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risulta all'esame del Senato il disegno di legge, di iniziativa governativa, a.S. n.2404, contenente delega per il recepimento della direttiva 2009/43/CE e per la riforma delle disposizioni e il riordino dei procedimenti di cui alla legge n. 185 del 1990, con la sua conseguente abrogazione. Scopo di tale delega è quello di operare un complessivo riordino della materia relativa al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei prodotti per la difesa, adeguando la normativa alle mutate esigenze del comparto per la difesa e la sicurezza, rafforzando i controlli già previsti con l'introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa e, soprattutto, perseguendo uno snellimento procedurale mirato sia a semplificare le movimentazioni verso i Paesi membri dell'Unione europea e della NATO, che a riorganizzare le strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni attraverso la creazione di uno "sportello unico" al servizio delle imprese.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto risulta conforme alle disposizioni e ai principi contenuti nella normativa dell'UE (direttive e posizioni comuni) relativa alla materia dei trasferimenti dei materiali di armamento e dei connessi controlli.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Risultano aperte le procedure d'infrazione 211/1072 e 2011/1077 relative rispettivamente al mancato recepimento delle direttive 2009/43CE e 2010/80/UE.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali, il cui rispetto viene, anzi, spesso richiamato nell'articolato.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Vengono utilizzate nel testo definizioni normative già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore; alcune di esse sono introdotte per la prima volta in un testo normativo nazionale.

In particolare, l'articolo 1, alla lettera a), introduce nella legge n. 185 del 1990 un articolo 01, recante una serie di definizioni necessarie per la migliore comprensione e applicazione del testo normativo, in larga parte riprese dal testo della direttiva in recepimento e destinate a integrare quelle già contenute nell'articolato della citata legge.

Nel dettaglio, e con riferimento a quelle più significative, si evidenzia che per quanto riguarda la definizione di "materiale d'armamento", allo scopo di limitare all'indispensabile gli interventi di modifica sulla legge n. 185 del 1990, è stata mantenuta la dizione da quest'ultima già utilizzata, che ha inglobato quella di "prodotti per la difesa", ripresa dalla direttiva. Con riferimento alle definizioni relative alle autorizzazioni - rispettivamente - ai trasferimenti intracomunitari e alle esportazioni, si continua ad utilizzare il termine "autorizzazione", già contenuto nella legge n. 185 del 1990, piuttosto che quello di "licenza" di cui alla direttiva in recepimento, in considerazione della sostanziale identità di significato dei due termini e in coerenza con le denominazioni generalmente contenute nella legislazione nazionale.

Di rilievo, poi, l'inserimento delle definizioni delle operazioni di "intermediazione" e di "delocalizzazione produttiva" tratte dalle posizioni comuni richiamate dalla legge delega.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come indicato nella Parte I, punto 3), il provvedimento novella il testo della legge n. 185 del 1990 e dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante codice dell'ordinamento militare, cui l'articolo 3 della legge n. 185 del 1990 rinvia.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo introduce norme dagli effetti indicati in titolo, in quanto alcuni articoli e commi della legge n. 185 del 1990 sono stati integralmente sostituiti.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.



- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata la sussistenza di deleghe del genere indicato in titolo come evidenziato nella parte I, punto 8.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

All'articolo 29 della legge n. 185 del 1990 era prevista l'emanazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore, del regolamento attuativo, che dovrà ora essere aggiornato alla luce delle modifiche introdotte. Non è stato previsto un termine per l'aggiornamento in quanto lo stesso si desume dall'articolo 18 della direttiva 2009/43/CE, ai sensi del quale le disposizioni da essa recate devono essere applicate a decorrere dal 3 giugno 2012.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche, in quanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del  
13 settembre 2010, n. 32)

Dal decreto legislativo in oggetto non derivano oneri finanziari a carico dello Stato.

Esso, infatti, non determina l'istituzione di alcun nuovo ufficio, poiché tutte le strutture menzionate sono già esistenti ed operanti.

In particolare:

- il Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 è già operativo presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185. Il Registro è stato inoltre oggetto di revisione per effetto dell'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) di cui all'articolo 7-bis è già operativa presso il Ministero degli affari esteri, essendo stata istituita con d.p.c.m. del 15 dicembre 1994, n. 125;
- il Comitato consultivo di cui all'articolo 7 è già operativo ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185. L'attività del Comitato viene svolta senza oneri di spesa gestionali né compensi o gettoni di presenza in favore dei rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti. L'attività continuerà a svolgersi con le stesse modalità, senza oneri per l'erario;
- l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento (UCPMA) di cui all'articolo 8 è già operativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalle autorizzazioni, dalle certificazioni e dai controlli da eseguirsi da parte dell'Autorità competente, essi saranno posti a carico dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 17-bis del presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

La determinazione delle tariffe sarà oggetto di un apposito decreto che verrà adottato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda tutte le altre attività connesse al recepimento della direttiva 2009/43/CE, esse rientrano nelle competenze attribuite agli Uffici già istituiti e verranno svolte con le risorse esistenti a legislazione vigente.

Il presente provvedimento, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha  
avuto esito


16 MAR. 2012



POSITIVO

NEGATIVO



  
Il Ragioniere Generale dello Stato

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", in attuazione della Direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla Direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria degli atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, di cui alla lettera b) del succitato art. 8.

Lo schema di provvedimento, infatti, interviene sulle procedure autorizzatorie relative ai trasferimenti dei materiali di armamento in ambito UE, con riferimento alle quali - ancorché siano state introdotte disposizioni volte allo snellimento ed alla semplificazione - restano immutati i principi enunciati nella legge quadro nazionale in materia (legge n. 185/1990) e l'esigenza del legislatore di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, prevenendo e contrastando pratiche illegali che ne costituiscono una minaccia.

Roma, 2 marzo 2012


Il Capo del settore legislativo  
Avv. Sergio Fiorentino



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



MODULARIO  
G. M. 78



PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
CENTRO MESSAGGI  
001384 20.03.12  
PARTENZA

MOD. 111

20 MAR. 2012

Roma

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

2641

*DAU/OSIOM/10.3.101*

*Espresso al Foglio del*

*.....*

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento  
c.a. Cons. Raffaele Perna  
e, p.c.: All'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee  
Al Ministero della difesa  
- Ufficio legislativo  
Al Ministero degli affari esteri  
- Ufficio legislativo

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

20/3/2012

Pervenuto n. ....

*681*

FAX

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo: modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunità di prodotti per la difesa.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 12 della legge n. 217 del 2011, trasmesso a codesto Dipartimento in data 19 marzo 2012, per il successivo inoltro al Parlamento, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

A tale riguardo, si fa presente che il termine per l'esercizio della delega, essendo già scaduto il termine di recepimento della direttiva 2009/43, è fissato al 17 aprile 2012, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12 e dell'articolo 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, il quale dispone che, nell'esercizio delle deleghe, si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge n. 96 del 2010. Il predetto termine, inoltre, può essere prorogato di novanta giorni, ai sensi di quanto disposto al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 24 della legge n. 217/2011, che fa specifico rinvio, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, alle procedure di cui al citato articolo 1, della legge n. 96/2010.

Il Capo del Dipartimento



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANP/142/POCOM/3827

16 MAR. 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello  
Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 185/1990, in attuazione della Direttiva 2009/43/CE.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, la nota n. 21638 del 16 marzo u.s. con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha inviato il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto munito dell'apposito "visto".

IL CAPO DELL'UFFICIO



12311



103  
5

142  
POLO07

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

Roma, 16 MAR 2012

Prot. N. 21638  
Prot. Entrata N. 21326  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento  
legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni alla Legge n. 185/1990, in attuazione della direttiva 2009/43/CE.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso, per posta elettronica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore prosieguo del provvedimento, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

ke

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
20 GEN. 2012
Prot. n. 3826

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185, RECANTE "NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO", IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/43/CE, CHE SEMPLIFICA LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DEI TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELLE COMUNITÀ DI PRODOTTI PER LA DIFESA, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2010/80/UE PER QUANTO RIGUARDA L'ELENCO DI PRODOTTI PER LA DIFESA.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010, e in particolare l'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;

Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunità di prodotti per la difesa;

Vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003 sul controllo dell'intermediazione di armi;

Vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

Vista la direttiva 2010/80/UE della Commissione del 22 novembre 2010 che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e in particolare le lettere f) e i);

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1994, n. 125;



- Visto il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante testo unico di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con poteri di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- Visti il regolamento (CE) 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, n. 450, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato);
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;
- Visto il decreto legislativo del 30 settembre 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona;
- Vista la legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- Vista la legge 26 marzo 1999, n. 106, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, nonché modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374;
- Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;



Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

#### ART. 1

1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima dell'articolo 1, è inserito il seguente:

#### "Art. 01

#### *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «prodotti per la difesa»: i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
- 2) «materiali d'armamento»: i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
- 3) «trasferimento intracomunitario»: qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 4) «transito»: sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
- 5) «trasbordo»: lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;
- 6) «importazione»: l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario;
- 7) «esportazione»: l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; ricsportazione; esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario;



- 8) «trasferimento intangibile» di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
- 9) «fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;
- 10) «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
- 11) «autorizzazione al trasferimento intracomunitario»: la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;
- 12) «autorizzazione all'esportazione»: la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- 13) «attraversamento intracomunitario»: il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
- 14) «attività di intermediazione»: attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:
- negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
  - acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
- 15) «delocalizzazione produttiva»: il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di paesi terzi.”;
- b) all'articolo 1:
- 1) al comma 1, le parole: “e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione” sono sostituite dalle seguenti: “, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva”;
  - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato. “;
  - 3) al comma 4:
    - 3.1) le parole: “e transito” sono sostituite dalle seguenti: “, transito e intermediazione”;
    - 3.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.”;
  - 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.”;
  - 5) al comma 6:
    - 5.1) le parole: “ed il transito” sono sostituite dalle seguenti: “, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione”;

5.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ o da parte dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)”;

6) al comma 7, le parole : “ed il transito” sono sostituite dalle seguenti : “, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n.95,”;

7) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. La cessione all’estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all’articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.”;

8) al comma 9, lettera b), dopo le parole: “concessioni dirette”, sono inserite le seguenti: “e i trasferimenti intracomunitari”;

9) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o forze armate o di polizia.”;

10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del 23 giugno 2003 e 2008/944/PESC dell’8 dicembre 2008.

11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.

11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;

b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.”;

c) all’articolo 2:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. L’elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all’allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L’individuazione di nuove categorie e l’aggiornamento dell’elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all’evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l’Italia aderisce.”;

2) al comma 4:

2.1) alla lettera a), dopo la parola: “esportazione” sono inserite le seguenti: “e dei trasferimenti verso altri Stati dell’Unione europea”;

2.2) alla lettera b), dopo la parola: “esportazione” sono inserite le seguenti: “, trasferimento verso altri Stati dell’Unione europea”;

3) al comma 6, dopo le parole: “ e dell’interno, “ sono inserite le seguenti: “ entro trenta giorni dalla data dell’istanza,”;

d) all’articolo 3, il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall’articolo 44 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”;

e) all’articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Le modalità per l’iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo



unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.;"

f) all'articolo 5:

- 1) al comma 1, dopo le parole: "globale di progetto", sono inserite le seguenti: ", di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale";
- 2) al comma 3-bis, dopo le parole: "globale di progetto", sono inserite le seguenti: "e di autorizzazione globale e generale di trasferimento",

## ART. 2

1. Al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica del capo II, dopo la parola: " controllo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e autorità nazionale competente";
- b) all'articolo 7:
  - 1) al comma 1, primo periodo, le parole: "transito di materiali di armamento" sono sostituite dalle seguenti: "transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva";
  - 2) al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: "funzionario" è inserita la seguente: "diplomatico";
- c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

### "Art. 7-bis

*Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA).*

1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.

2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.

### Art. 7-ter

#### *Indirizzi e direttive generali.*

1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge."

## ART. 3

1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

- 1) al comma 1, le parole: "e il transito di materiale d'armamento." sono sostituite dalle seguenti: ", il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonché le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.";
- 2) al comma 4, le parole: "esportazione, importazione e il transito dei materiali di armamento", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".



## ART. 4

1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: "Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento";
  - b) dopo il capo IV, prima dell'articolo 11, è inserita la seguente sezione: "Sezione I - Trasferimenti intracomunitari";
  - c) dopo la sezione I, inserita dalla lettera a) del presente comma, sono inseriti i seguenti articoli:

*"Art. 10-bis**Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari.*

1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunità può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.
2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.
3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento può costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non può essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.
4. L'autorizzazione preventiva è richiesta, altresì, per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3.
5. Resta ferma l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.
6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalità della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies nonché quelle della sua verifica, e definisce altresì gli obblighi informativi cui è subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.

*Art. 10-ter**Autorizzazione generale di trasferimento.*

1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volontà di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.
3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:





- a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro;
  - b) il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 4 ter;
  - c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
  - d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.
4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:
- a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;
  - b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.
5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.

#### Art. 10-quater

##### *Autorizzazione globale di trasferimento.*

1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più altri Stati membri.
2. L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.
3. L'autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.
4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

#### Art. 10-quinquies

##### *Autorizzazione individuale di trasferimento.*

1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando:
  - a) la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento;
  - b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;
  - c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;
  - d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.
2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

#### Art. 10-sexies

##### *Certificazione delle imprese.*

1. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.
2. L'affidabilità deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:



- a) l'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;
  - b) l'attività industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;
  - c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;
  - d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;
  - e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;
  - f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.
3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:
- a) l'autorità competente che rilascia il certificato;
  - b) il nome e l'indirizzo del destinatario;
  - c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al comma 2;
  - d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.
5. La certificazione ha una durata di 3 anni.
6. Nei casi di cui all'art 10-*quater*, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.
8. E' riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.
9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

#### Art. 10-*septies*

##### *Obblighi dei fornitori.*

1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.
2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:



- a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;
  - b) quantità e valore del materiale di armamento;
  - c) date del trasferimento;
  - d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
  - e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
  - f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorità dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.

#### Art. 10-octies

##### *Procedure doganali.*

1. L'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunità quando ritiene che:
  - a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;
  - b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.”;
- d) dopo l'articolo 10-octies. inserito dalla lettera b) del presente comma, e prima dell'articolo 11, è inserita la seguente sezione: “Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione Europea”;
- e) all'articolo 11:
  - 1) al comma 1:
    - 1.1) le parole: “l'importazione, le cessioni di licenza” sono sostituite dalle seguenti: “l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché”;
    - 1.2) dopo le parole: “ ne dà notizia” sono inserite le seguenti: “ al Ministero della difesa e”;
  - 2) al comma 2, lettera a), le parole: “i tipi di”, sono sostituite con le seguenti :”i tipi e le categorie dei”;
  - 3) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
 

“5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.”;
- f) all'articolo 13:
  - 1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: “di cui all'articolo 7, autorizza” sono inserite le seguenti: “con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché.”;
  - 2) al comma 1, primo periodo, le parole: “ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione” sono sostituite con le seguenti: “il transito dei materiali di armamento, la cessione”.



- g) dopo l'articolo 14, e prima dell'articolo 15, è inserita la seguente sezione: "Sezione III - Disposizioni comuni";
- h) all'articolo 15 :
- 1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 9 e all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti : "di cui agli articoli 9, 10-bis e 13";
  - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1-bis. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere rrvocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.";
  - 3) al comma 3, le parole: "all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 10-bis e 13";
  - 4) al comma 5, le parole: "dell'autorizzazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13";
  - 5) al comma 6, le parole: " all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: " agli articoli 10-bis e 13";
- i) all'articolo 16:
- 1) al comma 1, le parole: "non residenti", sono sostituite dalle seguenti: "soggetti residenti in Stati terzi";
  - 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
"2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.";

## ART. 5

1. Al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

### *"Art. 17-bis*

#### *Oneri posti a carico dei soggetti interessati.*

Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando ciò non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorità nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo l'attività svolta."

b) all'articolo 18:

1) al comma 1:

- 1.1) le parole: "Le imprese esportatrici dei", sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai";



1.2) dopo le parole: "oggetto di esportazione", sono inserite le seguenti: "e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri,";

c) all'articolo 20:

1) al comma 1:

1.1) dopo le parole: "autorizzata all'esportazione", sono aggiunte le seguenti: ", all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,";

1.2) alla lettera b), le parole: "cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "esportazione e transito", e dopo le parole: "formulario di verifica" sono inserite le seguenti: "ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.";

3) dopo il comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.";

d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

*Art. 20-bis*

*Attività di controllo.*

1. L'attività di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attività di controllo di concerto con il Ministero della difesa e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.

3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attività di controllo può avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione.

4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

*Art. 20-ter*

*Poteri di vigilanza.*

1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:

a) accedere a tutti i locali pertinenti;

b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro. "



1. Al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 23, comma 1, le parole: "dall'articolo 13", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 10-*bis* e 13";
- b) all'articolo 24:
- 1) al comma 1:
- 1.1) le parole: "o transito di materiali di armamento" sono sostituite dalle seguenti: "trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,";
- 1.2) dopo le parole: "articolo 13," sono inserite le seguenti: "ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-*bis*,";
- c) all'articolo 25:
- 1) al comma 1:
- 1.1) le parole: "all'articolo 13", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 10-*bis* e 13";
- 1.2) le parole: "o transito di materiali di armamento", sono sostituite dalle seguenti: "trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,";
- 2) al comma 3, dopo le parole: "all'esportazione", sono inserite le seguenti: " e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri";
- d) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

*"Art. 25-bis.*

*Sanzioni amministrative.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-*septies*, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10-*septies*, comma 3.
  3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresì la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'articolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalità definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3.
  5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attività del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.";
- c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

*"Art. 27*

*Norme sull'attività bancaria.*

1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.”;

f) dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

“ 27-bis

*Attività di finanziamento.*

1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione europea, è fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attività di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.

5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.”.

ART. 7

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, dopo la parola “esportazione,” sono inserite le seguenti: “trasferimento intracomunitario, intermediazione.”

2) al comma 2, dopo la parola: “transito” sono inserite le seguenti: “ , trasferimento intracomunitario e intermediazione”.



ART. 8

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 9

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

